

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3723 Anno 2019

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: IANNELLO EMILIO

Data pubblicazione: 08/02/2019

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13954/2017 R.G. proposto da
Azienda Sanitaria Locale Caserta, rappresentata e difesa dall'avv.
Edoardo Sabbatino, con domicilio eletto in Roma, Piazza dei Martiri di
Belfiore, n. 2;

- *ricorrente* -

contro

Moretto Amelia, Brullini Michele, Brullini Patrizia, Brullini Immacolata e
Brullini Rita, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Mazzucchiello e
Clementina Fafone, con domicilio eletto presso lo studio del primo in
Roma, via Catone, n. 15;

- controricorrente -

e nei confronti di

Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tuccillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro della Valle, n. 4;

- controricorrente -

e nei confronti di

Assicurazioni Generali S.p.A., Zurich Insurance Public Limited Company, Fazioli Flavio, Leopardi Paolo, Di Costanzo Mauro, Costa Luciano;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 47/2017, depositata l'11 gennaio 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2018 dal Consigliere Emilio Iannello;

udito l'Avvocato Paola Capobianco, per delega;

udito l'Avvocato Riccardo Di Florio, per delega;

udito l'Avvocato Maria Gaetana Di Nocera, per delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento delle domande proposte da Amelia Moretto e dai suoi congiunti Michele (coniuge), Patrizia, Immacolata e Rita Brullini (figli), aveva condannato l'Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 al pagamento:

a) in favore della prima della somma di € 283.132 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad erronea esecuzione, presso l'ospedale di Maddaloni, di intervento di

artroplastica con artroprotesi all'anca;

b) in favore del coniuge della somma di € 50.000 e in favore di ciascuno dei figli di quella di € 30.000 a titolo di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.

Confermando la valutazione del primo giudice la Corte d'appello ha infatti ritenuto, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., che l'aggravamento delle condizioni della paziente fossero ascrivibili a responsabilità esclusiva dei medici della struttura sanitaria: responsabilità derivante, in particolare, dalla «scelta di intervenire mediante installazione di protesi mobile, piuttosto che fissa, pur evidenziando gli esami effettuati un tessuto osseo estremamente poroso, che già ad una valutazione *ex ante* e in concreto depone per la grave negligenza ed imperizia dei sanitari che l'hanno adottata».

Ha poi rilevato che la gravità delle sofferenze patite e dei postumi residuati ha determinato a carico dei più stretti familiari «una grave compromissione delle abitudini e dei ritmi della vita quotidiana» oltre che «un turbamento e un dispiacere» congruamente apprezzati dal primo giudice nella liquidazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento.

2. Avverso tale decisione l'Azienda Sanitaria Locale Caserta propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", Amelia Moretto e Michele, Patrizia, Immacolata e Rita Brullini depositano controricorsi.

Questi ultimi hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce «violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione della normativa dettata dagli artt. 1176 e 1218 cod. civ.», in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ..

Lamenta che la Corte d'appello «tralascia il profilo contrattualistico del rapporto instaurato tra il Presidio Ospedaliero di Maddaloni e la sig.ra Amelia Moretto, per cui questa limitata ottica ha precluso il necessario

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



approfondimento circa la possibilità di qualificare "inadempimento" la condotta dei medici autori dell'intervento».

Afferma che avrebbe dovuto rilevarsi come «alcuna critica risultava mossa sia alla qualità della diligenza professionale dei sanitari che alla correttezza tecnica dell'intervento eseguito secondo i canoni più rigorosi previsti per le specifiche patologie»; «l'innesto della protesi mobile, pertanto — prosegue la ricorrente — atteneva ad una scelta terapeutica esulante dall'adempimento della prestazione chirurgica, la quale doveva consistere nell'adeguamento ad una perfetta tecnica operativa nell'installazione della protesi».

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia poi, ancora ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione delle norme costituzionali di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost..

Lamenta che «né il Tribunale e neppure la Corte d'appello hanno indicato quali siano i diritti inviolabili, con riferimento agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, meritevoli della tutela risarcitoria individuabile nella relazione interfamiliare tra la Moretto, il marito e le figlie» (così testualmente in ricorso).

Osserva al riguardo la ricorrente che la Corte d'appello «si limita a ripercorrere l'apodittico iter logico seguito dal giudice *a quo*, laddove la constatazione di una negativa influenza dell'evento occorso alla Moretto sul rapporto parentale e familiare rimane priva di qualsiasi contenuto giuridicamente idoneo a configurare la lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti, sicché alcun danno non patrimoniale poteva ravvisarsi».

3. Entrambi i motivi sono inammissibili, palese essendo la genericità e l'assenza di un puntuale riferimento alle motivazioni della sentenza impugnata.

3.1. Con il primo motivo in particolare la ricorrente — lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

richiamate allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice *a quo*, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., *ex plurimis*, Cass. 26/03/2010, n. 7394; 30/12/2015, n. 26110), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontrovertito, insistendo propriamente l'azienda sanitaria nella prospettazione di una diversa valutazione dell'operato dei medici, peraltro in termini del tutto generici e apodittici.

3.2. Il secondo motivo poi sembra ignorare che, da un lato, le sentenze di merito hanno chiaramente individuato il danno non patrimoniale cui è riferito il credito risarcitorio (riconosciuto *iure proprio* in capo ai congiunti della paziente vittima di *malpractice* sanitaria) in quello conseguente alla lesione del rapporto parentale in sé considerato; dall'altro, che trattasi di danno non patrimoniale la cui risarcibilità è da oltre quindici anni riconosciuta nella giurisprudenza di legittimità.

In proposito è appena il caso di rammentare che il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost..

Come tale esso:

a) è configurabile in caso non solo di perdita (per morte del congiunto) ma anche di mera lesione del rapporto parentale derivante da lesioni invalidanti del prossimo congiunto tali da incidere di riflesso sui diversi interessi predetti (v. *ex plurimis* Cass. 31/05/2003, n. 8827;

20/08/2015, n. 16992; 28/09/2018, n. 23469);

b) non diversamente che per tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte cost. n. 233 del 2003), esso dà diritto al risarcimento, ex art. 2059 cod. civ., di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano sia nella sfera morale del danneggiato — che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso — sia sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé»)(v. Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; n. 23469 del 2018, cit.).

A tali principi si è correttamente conformata la sentenza di merito, avendo adeguatamente tenuto conto di entrambi gli aspetti del danno, sotto il profilo sia della sofferenza interiore che della modifica della vita di relazione.

Ove poi la doglianza sia da ritenere riferita alla ricognizione in fatto della effettiva sussistenza, in concreto, dei pregiudizi correlati alla lesione, si tratterebbe con ogni evidenza di censura da un lato certamente estranea al tipo di vizio denunciato in rubrica (*error iuris*), dall'altro del tutto generica e non riconducibile in alcun modo al paradigma censorio di cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali.

Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di

legittimità, che liquida, per ciascuno, in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso il 7/12/2018